



**Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
**Ufficio II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti Scolastici**  
**Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi**

Ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado della Lombardia

**LORO SEDI**

**Oggetto:** Assemblee sindacali – Comparto Istruzione e Ricerca – Personale docente e ATA

Si rende noto che l'Ufficio di Gabinetto del MIUR, con nota prot. n. 36258 del 14.11.2017, ha fornito chiarimenti sulla questione relativa all'oggetto.

Nello specifico, si rammenta che il diritto di assemblea nel settore scuola è attualmente disciplinato dall'art. 2 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dall'art. 8 del CCNL del 29 novembre 2007. Le disposizioni contenute nei citati contratti regolano il diritto di assemblea in modo uniforme sul territorio nazionale e prescrivono, inequivocabilmente, che le assemblee possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto (per il personale docente e Ata si tratta di FLC/Cgil, CISL-Scuola, Federazione UIL-RUA, CONFSA/SNALS e Federazione GILDA-UNSMS) e dalla RSU nel suo complesso (non dai singoli componenti).

Si coglie l'occasione per ricordare quanto segue:

- la normativa prevede la possibilità di indire due assemblee al mese, per ciascuna delle due distinte categorie di personale docente e ATA – ove indette separatamente – in ciascuna istituzione scolastica.
- Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:
  - singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
  - dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell'accordo quadro sulle elezioni delle RSU del 7 agosto 1998;
  - dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali (rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali).
- Fino al perfezionamento dell'ipotesi del CCNQ del 26 luglio 2017 valgono le regole e i soggetti legittimati all'esercizio delle prerogative sindacali identificati dai CCNQ del 17 ottobre 2013 (per il comparto) e del 5 maggio 2014 (per l'area dirigenziale) secondo le modalità dei singoli CCNL tuttora vigenti.



- Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CCNQ 13 luglio 2016, le OO.SS. di cui al comma 2 del medesimo articolo non hanno diritto ai distacchi, ai permessi e alle altre prerogative sindacali.

Pertanto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla corretta applicazione della normativa vigente in tema.

Cordiali saluti.

Il Dirigente  
*Morena Modenini*

